

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4753

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANFREDI, BETTAMIO, SCOPELLITI,
RIZZI, TERRACINI, CENTARO, LAURO, DE ANNA, PORCARI,
CONTESTABILE, FIRRARELLO, BUCCI, GRECO, COSTA,
MAGGIORE, VENTUCCI, NOVI, CAMBER, GERMANÀ, SELLA
DI MONTELUCE, PICCIONI, TRAVAGLIA e TONIOLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2000

—————

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, sul pagamento dei contributi INPS

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Alcuni anni orsono molte donne italiane, per dedicarsi completamente alla famiglia, hanno abbandonato il loro lavoro continuando però a pagare volontariamente i contributi previdenziali all'INPS così da garantirsi un reddito certo in vecchiaia.

Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è stato introdotto il divieto di cumulo dei redditi che vanifica la norma prima citata e penalizza in modo particolare proprio le donne coniugate casalinghe ed

ex-lavoratrici che perdono così la pensione minima come casalinghe, vedendosi liquidare in alcuni casi somme mensili irrisorie.

Il presente disegno di legge è finalizzato a ripristinare la normativa in questione, in modo da garantire una pensione minima a quelle donne lavoratrici che, per accudire alla famiglia, hanno abbandonato il posto di lavoro, ed è composto da un solo articolo, che integra l'articolo 13 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto il seguente comma:

«*I*-bis. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti oppure alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrare dall'INPS, che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano conseguito, mediante prosecuzione volontaria della contribuzione, il requisito contributivo per il trattamento pensionistico, continua ad applicarsi la normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

